

DIREZIONE GENERALE

Roma, 31 GEN. 2008

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI

LORO SEDI

Prot. 10 /SDG
del 31.1.2008

Oggetto: Modifiche regolamentari
Comitato dei Delegati 27.11.2007

Con comunicazione del 22 gennaio 2008, i Ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche regolamentari adottate dal Comitato dei Delegati nella riunione del 27.11.2007, tra le quali, assumono rilievo nell'attività istituzionale dell'Ente quelle introdotte al Regolamento sulla Contribuzione ed al Regolamento di Attuazione delle Attività di Previdenza.

Nell'allegare i testi integrati dei richiamati Regolamenti, si riepilogano brevemente le modifiche introdotte.

Regolamento sulla Contribuzione (art. 1, commi 1, 1bis, 2, 4 e 5 - art. 2, comma 4; art. 21, commi 1 e 2 - art. 22, comma 1)

Art. 1, comma 1 E' stato, innanzi tutto, deliberato il completamento della disciplina dei contributi dovuti nell'anno di cancellazione: per tale anno il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto in proporzione al reddito professionale prodotto nell'anno (art. 1, comma 1). Ciò in coerenza con i principi generali della previdenza, secondo cui nessun reddito professionale può sfuggire alla contribuzione.

Art. 1, comma 1 bis

In relazione poi all'introdotta principio della frazionabilità della contribuzione, è stato integrato l'art. 1, comma 1 bis, per chiarire che la contribuzione frazionata è quella minima di cui al successivo comma 2.

Art. 1, commi 4 e 5

Sempre in relazione all'introduzione del detto principio ed al fine di fugare ogni dubbio applicativo, sono stati modificati i commi 4 e 5 dell'art. 1, disciplinanti entrambi la contribuzione in forma ridotta, dovuta - rispettivamente - dai pensionati che proseguono la professione e dai neo iscritti. Per i primi, è stato specificato, al citato comma 4, che la prevista

riduzione del contributo minimo decorre dal primo anno successivo alla data di accesso alla pensione. Per i neo diplomati, invece, è stato precisato che il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al termine dell'anno solare nel quale viene compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 1, comma 2

Art. 2, comma 4

E' stato, poi, chiarito sia all'art. 1, comma 2 che all'art. 2, comma 4 che la contribuzione minima è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione nelle ipotesi in cui, in corso d'anno, si verificano non solo la cancellazione, ma anche l'iscrizione.

Nei medesimi commi, è stato - altresì - precisato che nelle ipotesi in cui il geometra si iscriva per più di una volta nel corso del medesimo anno la contribuzione è invece dovuta ininterrottamente. Ciò, attesa la natura della prestazione professionale, che presuppone per la sua esecuzione un'attività ed un'organizzazione che non possono essere individuate nel solo momento dell'emissione della fattura o della ricevuta, ma devono necessariamente sussistere anche nei periodi di cancellazione (tra il primo ed il successivo incarico professionale, in relazione ai quali viene di volta in volta richiesta l'iscrizione alla Cassa).

Artt. 21 e 22

In relazione ai mutamenti intervenuti nel tempo in ordine al pagamento delle autoliquidazioni, sono stati lievemente modificati gli artt. 21 e 22, disciplinanti i versamenti diretti rispettivamente del contributo integrativo e del contributo soggettivo.

Modifiche al Regolamento di Attuazione delle Attività di Previdenza e Assistenza (art. 3, commi 6 e 8 - art. 4, comma 7 e art. 26, comma 2)

Art. 3, comma 6

E' stata, innanzi tutto, esplicitamente disciplinata l'erogazione dei supplementi pensionistici da riconoscere - in relazione alla mutata disciplina - anche in favore dei pensionati di anzianità che proseguono nell'esercizio della professione. In tal senso, è stata deliberata la modifica dell'art. 3, comma 6, con l'espressa previsione di supplementi da erogarsi, con il sistema di calcolo contributivo, con cadenza quadriennale o all'atto della cancellazione.

Art. 3, comma 8

Sempre in materia di trattamenti di anzianità, è stata apportata - per favorire i neo iscritti - una integrazione dell'art. 3, comma 8, introducendo il beneficio della riduzione del limite del volume d'affari utile per il riconoscimento della pensione di anzianità, modulandolo in coerenza con la riduzione del contributo minimo disciplinato all'art. 1, comma 5, del Regolamento sulla Contribuzione.

Art. 4, comma 7

In materia di pensione di inabilità e precisamente in ordine alla verifica della permanenza dello stato inabilitante, si è ritenuta opportuna l'abolizione - in armonia con quanto disposto al successivo art. 11, che prevede la revisione in ogni momento e comunque ogni sei anni - del limite decennale previsto all'art. 4, comma 7.

Art. 26, comma 2

Infine, prendendo atto delle modifiche legislative introdotte al T.U. 151/2001 dalla legge 289/2003, si è adeguata la formulazione dell'art. 26, comma 2, al fine di commisurare la misura dell'indennità al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento, anziché a quello della domanda.

Nel confidare nella consueta collaborazione e disponibilità da parte di codesti Collegi nel dare la più ampia diffusione alle introdotte modifiche, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

